



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 6309 del 20-07-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/sc

Roma,

17 LUG 2009

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di ROMA
Piazzale delle Belle Arti,2
00196 ROMA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 055-2009 – Incompatibilità – Art. 4 D.Lgs. n. 139/2005 – Status di dipendente della Corte dei Conti Europea con mansioni di auditor ed esercizio della professione.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 29 gennaio nella quale l'Ordine chiede di sapere se lo status di dipendente della Corte di Conti Europea con mansione di auditor (revisore dei conti) sia incompatibile con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di esperto Contabile.

Sulla questione sollevata si precisa quanto segue.

Si osserva preliminarmente che, secondo l'ordinamento interno, non sussiste incompatibilità tra lo svolgimento della funzione di revisore contabile e l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, tenuto conto che l'attività di revisione contabile rientra tra le attività oggetto della professione (art. 1 D.lgs. n. 139/2005).

Nel caso di specie, peraltro, si evidenzia che lo svolgimento dell'attività di revisione contabile è l'oggetto di un rapporto di lavoro subordinato presso un'istituzione comunitaria, la Corte dei conti europea¹. A tal proposito ci si potrebbe chiedere, innanzitutto, se l'istituzione comunitaria indicata sia assimilabile ad una pubblica

¹ Vd. Artt. 285 e segg. del Trattato dell'Unione europea. Ai sensi degli artt. 285 la Corte dei conti europea è un'istituzione dell'Unione Europea costituita al fine di controllare le finanze comunitarie. Quale revisore esterno dell'UE contribuisce a migliorarne la gestione finanziaria e funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell'Unione.

amministrazione² e se, dunque, rilevi la specifica ipotesi di incompatibilità³ tra pubblico impiego ed esercizio di libera professione prevista dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*. A tal proposito si precisa che, ai sensi dell'art. 1, co. 2 del decreto, la Corte dei Conti Europea non rientra tra le amministrazioni cui si applicano le citate disposizioni; pertanto si ritiene che, nel caso concreto, tale ipotesi di incompatibilità non ricorra.

Ciò premesso, al fine di verificare la sussistenza di eventuale incompatibilità tra l'esercizio dell'attività professionale e lo status di dipendente della Corte dei conti europea deve anche farsi riferimento a quanto indicato dall'art. 4, co. 3, del D.lgs. n. 139/2005 secondo cui *"l'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione"*. Si deve dunque verificare se le disposizioni comunitarie concernenti la costituzione e funzionamento della Corte dei Conti Europea prevedano una specifica ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione⁴.

Si evidenzia, a tal proposito, che il par. 5 dell'art. 247 del citato trattato stabilisce espressamente solo per i **membri della Corte dei conti** l'incompatibilità, per tutta la durata delle loro funzioni, con l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale, remunerata o meno⁵. Si prevede inoltre che *"fin dal loro insediamento, i membri della Corte dei conti assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi"*.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che lavorano alle dipendenze di tale istituzione con mansioni di revisore contabile (auditor) si evidenzia che, nello svolgimento dei controlli, gli auditor della Corte sono tenuti ad operare nel rispetto:

² In dottrina (S. Cassese, *Istituzioni di diritto amministrativo*, 2006, pag. 3 e ss.) si è evidenziato che rientrano tra le pubbliche amministrazioni c.d. non statali anche gli apparati pertinenti agli Enti pubblici sovrastatali.

³ L'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, in riferimento al rapporto di lavoro impiegatizio nella Pubblica Amministrazione, stabilisce espressamente il divieto di cumulo con altri impieghi, ivi compreso l'esercizio dell'attività professionale; pertanto l'impiegato della Pubblica Amministrazione non può svolgere in linea di principio, altre attività e/o incarichi retribuiti quali, ad esempio, l'attività di libera professione. Tale limitazione di ordine generale, peraltro, subisce un contemperamento rispetto ai dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale (c.d. lavoro part-time).

⁴ Vd. articoli 246 e segg. del Trattato CE nonché il Regolamento interno della Corte dei conti delle Comunità europee.

⁵ Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 92-2004 recante le modalità di applicazione del regolamento interno della Corte dei conti *"i membri si astengono dall'espletare attività professionali esterne e qualsiasi altra attività esterna incompatibile con i principi di indipendenza e disponibilità nell'esercizio delle funzioni connesse con l'economia e la finalità degli articoli 247, paragrafi 4 e 5 del trattato CE e 160 B, paragrafi 4 e 5 del trattato CEEA"*.

2. A tal fine, qualsiasi attività esterna effettiva o prevista sarà valutata in base ai seguenti criteri generali, per accertare che:

- a) non leda l'immagine della Corte per quanto riguarda l'imparzialità;
- b) non vi siano conflitti d'interessi;
- c) non comporti un impegno eccessivo in termini di tempo;
- d) non apporti introiti.

- degli obblighi dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, come enunciati nello statuto,
- nonché del codice di buona condotta amministrativa⁶ del personale della Corte dei conti europea.

Essi sono tenuti inoltre ad attenersi:

- al Codice etico INTOSAI e
- al Codice etico della professione contabile dell'IFAC,

nella misura in cui questi risultino applicabili al contesto comunitario.

Si osserva che le norme deontologiche presenti in tali codici⁷ mirano ad assicurare che:

- gli audit siano svolti in modo da tutelare e rafforzare l'indipendenza, l'integrità, l'obiettività e l'immagine professionale della Corte,
- sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso delle suddette procedure di audit.

Tali disposizioni, peraltro, non individuano alcuna specifica previsione di incompatibilità tra svolgimento della funzione di revisione contabile in qualità di dipendente presso l'istituzione comunitaria e l'esercizio di attività professionale.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene, pertanto, che, nel caso prospettato, non sussista alcuna ipotesi di incompatibilità tra esercizio della professione e status di dipendente della Corte di Conti Europea con mansione di auditor (revisore dei conti).

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione



⁶Così l'art. 2 del Codice:

“La lealtà, l'imparzialità, l'obiettività, l'efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza costituiscono valori fondamentali ai quali deve improntarsi l'esercizio delle funzioni del personale della Corte. Nello svolgimento dei lavori della Corte e nell'impiego delle risorse, i membri del personale devono attenersi a norme di onestà ed integrità assolute. Il loro operato non può essere in nessun caso influenzato da pressioni esterne o da interessi personali e finanziari. Essi devono evitare qualsiasi forma di discriminazione.

I membri del personale devono far sì che i loro atti non pregiudichino l'indipendenza della Corte.

Tutti gli atti del personale della Corte devono conformarsi ai valori fondamentali sopra citati, sia che tali atti si esplicino:

- all'interno delle istituzioni,
- nel settore amministrativo (in particolare in materia di assunzioni e di stipulazione di contratti di forniture e di servizi) o
- nell'ambito dei controlli della Corte.

La Corte dei conti e il suo personale si impegnano ad agire nell'interesse della Comunità e, in tal modo, in quello dei cittadini che si attendono servizi di controllo di qualità ed un'amministrazione trasparente e accessibile.

Un servizio di qualità implica, da parte dei membri del personale, impegno, competenza, cortesia e disponibilità”.

⁷ Vd. Codice INTOSAI, *General Principles*; I.F.A.C. - Code of Ethics for professional Accountants, *General principles*.